NORME SUL RIORDINAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Art. 23

Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

Il diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme vigenti per l'assicurazione medesima. Resta salvo il diritto dell'iscritto, che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del fondo, alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1987, N.61.

Versione in vigore dal 20 marzo 1987, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-riordinamento-del-fondo-di-previdenza-per-il-personale/art-23-liquidazione-delle-prestazioni-a-carico-dell-assicurazione-generale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it